



PROVINCIA DI PERUGIA

Art. 2

Legge 64/74

DELIBERA CONSIGLIO REGIONALE
6/6/88 N. 721 e 13/3/89 e 902

TESTO COORDINATO

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE
6 giugno 1988, n. 721.

Legge n. 64/1974 - Il.rr. nn. 65/78 e 61/81 - criteri generali di indirizzo e coordinamento per la redazione dei progetti di consolidamento abitati e per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 2 della legge 64/1974 citata.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE
13 marzo 1989, n. 902.

Legge n. 64/74 - Leggi regionali nn. 65/78 e 61/81 - Modificazione dei criteri generali di indirizzo e coordinamento, approvati con atto consiliare 6 giugno 1988, n. 721, per la redazione dei progetti di consolidamento abitati e per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 2 della legge n. 64/1974 citata.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'atto amministrativo proposto dalla Giunta regionale con deliberazione 22 dicembre 1988, n. 9885, depositato alla Presidenza del Consiglio regionale il 9 gennaio 1989 e trasmesso per il parere di competenza all'esame della III commissione consiliare permanente in data 10 gennaio 1989, concernente: «Legge n. 64/74 - Leggi regionali n.ri 65/78 e 61/81 - Modificazione dei criteri generali di indirizzo e coordinamento, approvati con atto consiliare 6 giugno 1988, n. 721, per la redazione dei progetti di consolidamento abitati e per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 2 della legge n. 64/1974 citata»;

Atteso che sull'atto non è stata espletata la partecipazione preventiva, giusto quanto stabilito dall'art. 2 della l.r. 4 luglio 1977, n. 31;

Visto il parere e la relazione della III commissione consiliare permanente, illustrati dal relatore Presidente Bruno Toscano;

Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 2 «Abitati da consolidare»;

Vista la l.r. 5 dicembre 1978, n. 65 «Norme per la esecuzione di opere di consolidamento abitati. Trasferimenti abitati e pronti interventi in caso di calamità pubbliche»;

Ricordato:

— che la l.r. n. 65/78 individua all'art. 3 gli elabora-

ti da fornire a corredo delle proposte di consolidamento abitati;

— che i successivi decreti D.M. 21 gennaio 1981 e 5 dicembre 1985 precisano le norme tecniche a cui fare riferimento per la progettazione di opere varie inerenti tra l'altro la materia in argomento;

— che con l.r. 20 agosto 1981, n. 61, le funzioni previste dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64 sono state delegate alle Province di Perugia e di Terni;

— che, ai sensi dell'art. 7 della predetta legge regionale, questa Giunta deve provvedere all'indirizzo e coordinamento delle funzioni delegate;

— che con delibera di Consiglio regionale 6 giugno 1988, n. 721 è stata emanata una serie di criteri di indirizzo che dovranno essere seguiti nella redazione dei progetti di consolidamento abitati necessari per uniformare le procedure tecnico-amministrative e per omogeneizzare i contenuti dei singoli progetti;

— che per le norme tecniche inerenti alle verifiche di fattibilità degli interventi edilizi nelle aree da consolidare si faceva riferimento ai decreti ministeriali 21 gennaio 1981 e 5 dicembre 1985, nel rispetto dei vincoli idrogeologico, sismico ed ambientale eventualmente esistenti;

Considerato:

— che con l'entrata in vigore del Decreto ministeriale 11 marzo 1988 sono modificate le norme riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione di cui al precedente D.M. 21 gennaio 1981;

— che pertanto alla luce del nuovo decreto vanno riesaminati i criteri di indirizzo e coordinamento per il rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell'art. 2 della legge 64/74 di cui al punto 2 della deliberazione del Consiglio regionale 6 giugno 1988, n. 721;

Visto il D.M. 11 marzo 1988;

Visto lo Statuto regionale;

Visto il proprio vigente Regolamento interno;

Con 21 voti favorevoli e 1 di astensione espressi nei modi di legge dai 22 consiglieri presenti e votanti,

delibera:

1) di modificare i criteri generali di indirizzo e coordinamento per il rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell'art. 2 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, così come segue:

TESTO COORDINATO

1) di approvare i seguenti criteri generali di indirizzo e coordinamento per la redazione dei progetti di consolidamento abitati a cui i Comuni interessati devono attenersi:

A) Variante al progetto generale di massima.

1) Studio geologico. Lo studio geologico dovrà comprendere:

a) relazione generale illustrativa;

b) carta geolitologica dei dissesti;

c) planimetria, in scala adeguata, con la delimitazione delle aree di consolidamento, delle fasce di rispetto e delle aree potenzialmente stabili morfologicamente contigue e/o ricomprese;

d) stratigrafie ed indagini geognostiche, sezioni geologiche, caratterizzazione geotecnica dei terreni e dati degli eventuali controlli strumentali effettuati.

2) Relazione tecnica particolareggiata. La relazione tecnica dovrà illustrare le varianti da apportare al progetto originario e dovrà contenere le indicazioni degli interventi previsti, già eseguiti e da eseguire.

3) Computo metrico estimativo di massima.

4) Planimetria degli interventi previsti nel progetto generale di massima originario.

5) Planimetria, in scala adeguata, con l'indicazione degli interventi già eseguiti e da eseguire.

6) Profili longitudinali e trasversali.

7) Planimetria in scala adeguata con la delimitazione del perimetro di vigilanza per l'applicazione dell'art. 2 della legge n. 64/1974, suddivisa in:

a) aree oggetto di consolidamento terreni;

b) aree definite come fasce di rispetto;

c) aree potenzialmente stabilite morfologicamente ricomprese.

8) Tipologie degli interventi da realizzare con particolari costruttivi schematici.

9) Piano generale delle varie fasi di intervento con la indicazione delle priorità e degli eventuali controlli strumentali da eseguire e relativo quadro economico.

10) Parere della Comunità montana di competenza, ai sensi dell'art. 3 della l.r. n. 65/78.

11) Delibera di approvazione del progetto da parte del Consiglio comunale.

B) Progetti esecutivi.

1) Relazione tecnica illustrativa dell'intervento, calcoli statici, idrogeologici ed idraulici.

2) Relazione geologica.

3) Relazione geotecnica, controlli strumentali e verifiche di stabilità.

4) Analisi prezzi, per quelli non riferiti al prezzario regionale.

5) Elenco prezzi (riferimento al prezzario regionale).

6) Computo metrico.

7) Stima dei lavori e delle espropriazioni.

8) Capitolato speciale di appalto.

9) Disegni esplicativi del progetto (planimetrie, profili, sezioni, particolari esecutivi, opere d'arte, carpenterie, documentazione fotografica ecc.).

10) Piano particellare grafico e descrittivo delle espropriazioni.

11) Deliberazione comunale di approvazione del progetto.

C) Perizie di variante e/o suppletive.

Nelle perizie, da approvare con deliberazione comunale, si dovrà tener conto di quanto stabilito dall'art. 27 del d.m. 29 maggio 1895 (commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7) che di seguito si riporta: «I documenti posti a corredo del progetto medesimo saranno riferiti e coordinati con quelli del primitivo progetto e saranno limitati a tutto ciò che è strettamente necessario per giustificare le particolarità relative alle modificazioni proposte.

I disegni conterranno tutte quelle parti dell'opera in cui si proporranno variazioni od aggiunte e dovranno rappresentare i lavori quali erano proposti nel progetto primitivo i quali risulteranno secondo il progetto supplementare.

Al computo metrico relativo ai lavori, da eseguirsi giusta il progetto supplementare, sarà aggiunto il computo di quello del progetto primitivo nelle parti soggette a variazioni per conoscere le differenze in più o in meno delle quantità del lavoro.

Le analisi da unirsi al progetto supplementare si limiteranno a quelle specie di lavori che non erano previste nel progetto primitivo.

Analogamente a quanto si è detto nel computo metrico la stima dei lavori dovrà essere compilata secondo le norme eseguite nel progetto primitivo, dal quale poi sarà desunta la parte di stima corrispondente alle parti modificate per fare il confronto ed apprezzare la differenza fra l'ammontare delle due stime.

Il capitolato speciale si limiterà alle sole modificazioni ed aggiunte, che saranno da introdurre nel capitolato speciale del progetto primitivo».

«2) di approvare i seguenti criteri generali di indirizzo e coordinamento per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 2 della legge 64/74:

a) le autorizzazioni di cui all'art. 2 della L. 64/74 sono rilasciate nell'area sita all'interno del perimetro di vigilanza determinato come al punto 7 della voce A dei criteri di cui al punto 1 e cioè all'interno delle seguenti aree:

a1) aree oggetto di interventi di consolidamento terreni;

a2) aree definite come fasce di rispetto;

a3) aree potenzialmente stabili morfologicamente ricomprese;

b) nelle aree a1) e a2) del perimetro anzidetto, possono essere seguite:

b1) prima dell'approvazione del progetto esecutivo per il consolidamento della zona individuata, le opere classificate tra quelle di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 31 della legge 457/78 finalizzate alla conservazione dell'edificio o di altre costruzioni esistenti, purché il sindaco rilevi la necessità e l'urgenza ai fini della salvaguardia della pubblica e/o privata incolumità con apposita certificazione o con le procedure di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge 2 febbraio 1974, n. 64;

b2) dopo l'approvazione del progetto esecutivo per il consolidamento della zona interessata le opere di cui alla precedente lettera b1) senza la necessità di certificazioni sindacali;

b3) dopo il collaudo dei lavori previsti dal progetto esecutivo per il consolidamento della zona interessata, le opere di recupero del patrimonio edilizio esistente concernenti:

I - demolizione e ricostruzione totale dell'edificio, purché la verifica di fattibilità dell'intervento di ricostruzione dimostri che lo stesso non influisce negativamente sulla situazione sotto l'aspetto della stabilità globale dei terreni consolidati già interessati dal fenomeno di dissesto;

II - ampliamenti, purché la verifica di fattibilità dell'intervento di ampliamento dimostri che lo stesso, consentito dalla zonizzazione di cui al punto e), non influisca negativamente sulla situazione sotto l'aspetto della stabilità globale dei terreni consolidati già interessati dal fenomeno di dissesto;

c) nelle aree a2), dopo l'esecuzione ed il collaudo degli interventi di consolidamento, qualora dal controllo del monitoraggio successivo — esteso per almeno due anni idrologici —, il Comune accerti l'efficacia degli interventi di consolidamento, potranno essere eseguite nuove costruzioni purché sussistano i presupposti di cui al punto e);

d) nelle aree a3) del perimetro anzidetto possono essere eseguite, anche prima della redazione del progetto esecutivo di consolidamento delle zone limitrofe:

d1) le opere classificate tra quelle di cui alle lettere b), c), d) dell'art. 31 della legge 457/78, finalizzate alla conservazione dell'edificio;

d2) le opere di recupero del patrimonio edilizio esistente con demolizione e ricostruzione;

d3) le nuove costruzioni o gli ampliamenti purché sussistano i presupposti di cui al punto e);

e) le autorizzazioni per nuove costruzioni e per gli ampliamenti, ai sensi dell'art. 2 della legge 64/74, potranno essere rilasciate solo sulla base di una idonea cartografia geologico-tecnica di zonizzazione che individui aree a diverso grado di edificabilità ovvero aree a diverso rischio geologico, redatta secondo i contenuti della deliberazione della Giunta regionale 18 giugno 1985, n. 3806 e tenendo conto delle indicazioni del D.M. 11 marzo 1988. La zonizzazione di cui sopra sarà estesa alle aree a1) per la sola indicazione della fattibilità degli interventi di ampliamento se e in quanto previsti. La suddetta cartografia, approvata dai Comuni interessati, è trasmessa alla Regione ed alla Provincia competente per territorio;

f) all'interno del perimetro di vigilanza le opere pubbliche relative a servizi quali: acquedotti, fognature, linee elettriche, linee SIP, gasdotti, cabine E.N.E.L., percorsi stradali e simili possono essere autorizzate in base alle verifiche di fattibilità di cui ai DD.MM. 12 dicembre 1985 e 11 marzo 1988, sempre nel rispetto dei vincoli idrogeologico, sismico e ambientale se e in quanto esistenti;

g) tutte le opere e le costruzioni di cui ai punti precedenti da realizzare nelle aree a1), a2), a3), dovranno essere autorizzate sulla base delle verifiche di fattibilità a norma del decreto ministeriale 21 gennaio 1981, come sostituito dal D.M. 11 marzo 1988, nonché delle verifiche di compatibilità con i lavori e/o le opere previste nei progetti di consolidamento abitati di massima o esecutivi e nel rispetto dei vincoli idrogeologici, urbanistici, sismici, ambientali ecc. eventualmente esistenti»;

3) I Comuni iscritti nell'elenco degli abitati da consolidare devono trasmettere, entro 30 gg. dal ricevimento della presente, copia completa del progetto generale di massima di consolidamento dell'abitato alle Province competenti per territorio, dando comunicazione all'Ufficio difesa del suolo della Giunta regionale dell'avvenuta trasmissione.

4) I Comuni suddetti devono elaborare e trasmettere alla Giunta regionale, per la successiva approvazione, una cartografia desunta dagli elaborati dei progetti generali di massima e/o esecutivi, dagli stati di attuazione degli interventi e/o mediante osservazioni geologiche di superficie, in cui siano evidenziati i seguenti aspetti:

a) il perimetro di vigilanza;

b) le aree oggetto di consolidamento terreni suddivise in zone con interventi eseguiti, in corso, da eseguire;

c) le aree definite come fasce di rispetto suddivise in zone con interventi eseguiti, in corso, da eseguire;

d) le aree potenzialmente stabilite morfologicamente ricomprese e un elenco delle opere e/o interventi facenti parte del progetto di consolidamento.

5) Di incaricare l'Ufficio difesa del suolo della Giunta regionale ad elaborare la cartografia di cui al precedente punto 4) per gli abitati di Todi e Orvieto, stante la conoscenza dei progetti e degli interventi di consolidamento, che come è noto sono affidate da leggi speciali alla Regione dell'Umbria.

6) di stabilire che le autorizzazioni di cui all'art. 2 della legge 64/74 possano essere rilasciate solo sulla base dei documenti previsti dal punto 4 e delle direttive sopra richiamate ad esclusione di quelle di cui al punto 2 lettera f);

7) di stabilire che non verranno inseriti nei piani annuali di intervento ai sensi delle leggi regionali 65/78 e 19/86 gli interventi di consolidamento ricadenti nelle zone perimetrate fino a quando i Comuni non abbiano adempiuto agli obblighi di cui ai precedenti punti 3 e 4»;

2) di incaricare il Presidente della Giunta regionale di pubblicare nel *Bollettino Ufficiale* della Regione il presente atto.

Consigliere segretario
Leopoldo Corinti

Presidente
Il Vice presidente
SANIO PANFILI

ARG. EDR SEZ. 1t 12

RIFERIMENTI

LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 457

Art. 31.

Definizione degli interventi

Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono così definiti:

a) interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle

necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;

c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

d) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti;

e) interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

Le definizioni del presente articolo prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Restano ferme le disposizioni e le competenze previste dalle leggi 1-6-1939, n. 1089, e 29-6-1939, n. 1497, e successive modificazioni ed integrazioni.